

Domanda

Qualora venga accertato che più persone hanno commesso un illecito amministrativo in materia ambientale in concorso tra di loro, è corretto formare un unico verbale sul quale siano indicati più trasgressori oppure occorre stilare un singolo verbale per ogni trasgressore?

Risposta a cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

Entrambe le modalità di compilazione descritte nel quesito risultano conformi alle previsioni della legge n. 689/1981, in quanto l'art. 14 della citata legge impone la mera notifica degli estremi della violazione.

Nei casi di concorso di persone nel medesimo illecito amministrativo ambientale ai sensi dell'art. 5 della legge n. 689/1981, l'accertatore può legittimamente predisporre un unico atto di contestazione con indicazione e identificazione di tutte le persone concorrenti oppure più verbali per ciascun trasgressore in concorso in base al citato art. 5 della legge n. 689/1981.

Invero, per ragioni di opportunità e chiarezza, appare preferibile la predisposizione di un unico atto con la menzione di tutti i soggetti cui è imputabile una medesima violazione amministrativa e il contestuale richiamo all'art. 5 della legge n. 689/1981. Tale soluzione operativa appare quella più aderente alle esigenze del destinatario della contestazione in una logica di predisposizione della difesa e alle necessità dell'autorità amministrativa ai fini dell'istruttoria del procedimento sanzionatorio.

Tuttavia, spesso accade che la modulistica precompilata in uso presso gli enti contempli un solo campo dedicato al trasgressore e non contenga più spazi per i casi di pluralità di soggetti attivi in concorso tra loro. In tali ipotesi l'agente accertatore può predisporre

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

molteplici verbali, ciascuno per ogni concorrente, ognuno recante un distinto numero di protocollo. Una sola avvertenza: si raccomanda di richiamare esplicitamente l'art. 5 della legge n. 689/1981 quale fondamento della punibilità del partecipe, soprattutto qualora il concorrente non abbia realizzato la condotta tipica insieme ad altri, ma abbia soltanto apportato un contributo atipico (ovvero non conforme alla fattispecie punitiva) alla realizzazione collettiva del fatto illecito.

Publicato il 5 luglio 2009

Le risposte ai quesiti pubblicati sul nostro sito non hanno alcun valore ufficiale e/o legale e sono redatte per soli fini di dibattito culturale e scientifico, come contributo teorico generale senza pretesa di poter essere considerate esaustive ed ogni riferimento a fatti e realtà specifiche è del tutto casuale.

© Copyright riservato www.dirittoambiente.com - Consentita la riproduzione integrale in fotocopia e libera circolazione senza fine di lucro con logo e fonte inalterata

E' vietato il plagio e la copiatura integrale o parziale di testi e disegni a firma degli autori - a qualunque fine - senza citare la fonte - La pirateria editoriale è reato (legge 18/08/2000 n° 248)